DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1982

concernente un aiuto che il governo belga intende accordare a favore dell'ampliamento delle capacità di produzione di un'impresa che produce acque minerali e limonate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(82/775/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, gli interessati a presentare le loro osservazioni e viste tali osservazioni,

I

considerando che la legge belga del 17 luglio 1959 e il relativo decreto reale d'applicazione del 17 agosto 1959 [1] hanno istituito aiuti generali all'economia belga che mirano in particolare a facilitare la realizzazione di investimenti da parte delle imprese beneficiarie degli aiuti ; che essi consistono in determinati abbuoni di interesse, in garanzie dello Stato ed in una esenzione dall'imposta fondiaria per un periodo massimo di cinque anni ;

considerando che, dopo aver esaminato la legge belga secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, del trattato CEE, la Commissione ha constatato che tale legge costituisce un regime di aiuti generali, e che non contiene obiettivi settoriali o regionali ; che gli aiuti che essa prevede sono applicabili a tutti gli investimenti senza distinzione di impresa, regione o settore ; che essi non potevano pertanto beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE ; che, in mancanza di specificazioni settoriali o regionali, la Commissione non era in grado di valutare gli effetti di questi aiuti generali sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, né quindi di accertarne la compatibilità con il mercato comune ;

considerando che, per quanto concerne tali regimi di aiuti generali, è politica consolidata della Commissione accettarli purché ricorra una delle due condizioni, cioè che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione oppure, qualora ciò sia impossibile, i più importanti casi individuali di applicazione ;

considerando che, nella decisione 75/397/CEE [2], la Commissione chiedeva al governo belga di comunicarle preventivamente ed in tempo utile i più importanti casi individuali di applicazione della legge del 17 luglio 1959, in modo da poter decidere sulla loro compatibilità con il mercato comune ;

II

considerando che, con lettere del 13 aprile e 30 giugno 1981, il governo belga ha informato la Commissione della propria intenzione di applicare gli aiuti previsti dalla suddetta legge a favore degli investimenti di un'impresa produttrice di acque minerali e di bibite ;

considerando che gli investimenti beneficiari del suddetto aiuto ammontano a 806 milioni di FB ; che essi consistono essenzialmente nell'ampliamento delle capacità di produzione, di stoccaggio e di spedizione, ciò che deve consentire all'impresa beneficiaria di incrementare sostanzialmente il proprio fatturato nei prossimi anni ; che tale incremento consente all'impresa di creare dieci nuovi posti di lavoro ; considerando che l'aiuto assumerebbe la forma di un abbuono di interessi e di vantaggi fiscali e che di conseguenza, in equivalente-sovvenzione netto, esso sarebbe pari al 7,5 % circa dell'importo da investire ;

considerando che il fabbricante in questione smercia la propria produzione tanto in Belgio quanto sul mercato di altri Stati membri ;

III

considerando che i settori delle acque minerali e delle bibite nella Comunità europea sono stati caratterizzati nel corso dell'ultimo decennio da un costante incremento dei quantitativi prodotti ; che il consumo di queste bevande è aumentato regolarmente pur subendo variazioni stagionali ; che le prospettive future per questi due settori sono buone, benché esista un lieve eccesso di capacità produttiva nel settore delle bibite ;

considerando che la produzione e la vendita di questi prodotti in Belgio ha registrato nel corso dello stesso periodo di riferimento un'evoluzione analoga a quella riscontrata nella Comunità ; che in particolare la produzione belga di acque minerali ha registrato un aumento del 53 % nel corso degli ultimi cinque anni ; che durante lo stesso periodo le esportazioni verso gli altri Stati membri sono più che raddoppiate e che in particolare le importazioni di acque minerali provenienti da altri Stati membri hanno subito un rallentamento ;

[1] *Moniteur Belge* del 29 agosto 1959.
[2] GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13.

considerando che l'impresa che deve beneficiare degli aiuti previsti dalla legge belga del 17 luglio 1959 produce all'incirca il 50 % delle acque minerali in Belgio e detiene un'importante quota parte nella produzione di bibite ; che essa realizza oltre il 40 % del proprio fatturato con l'esportazione verso altri Stati membri ; che essa ha potuto aumentare il proprio fatturato complessivo di circa il 75 % nel corso degli ultimi cinque anni ed incrementare la propria capacità produttiva di oltre il 50 % nel corso dello stesso periodo ; che secondo informazioni di stampa sembrerebbe che l'impresa in questione conti conquistare nuovi mercati in altri Stati membri, in particolare in seguito all'incremento della capacità di produzione che essa effettuerà.

considerando che, dopo aver analizzato questi fatti e tenuto conto delle ulteriori informazioni fornite dalle autorità belghe, la Commissione ha deciso di avviare, il 22 luglio 1981, la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti di questo progetto di aiuti, ritenendo in particolare che non era accertato che l'impresa beneficiaria non avrebbe proceduto all'investimento prospettato senza l'aiuto in questione ; che, nell'ambito di questa procedura, le autorità belghe hanno in particolare sostenuto che l'investimento in questione si iscrive in un programma di investimento globale a lungo termine articolato in due fasi e che questa sarebbe la seconda fase del programma ; che la Commissione non si era opposta ad un aiuto che il governo belga aveva concesso in vista della realizzazione della prima fase nel 1979 ; che inoltre l'impresa costituiva uno dei principali fattori del rilancio industriale della regione in cui essa ha sede, contribuendo alla valorizzazione delle sue risorse naturali ;

considerando che, nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE uno Stato membro ed un'organizzazione professionale hanno affermato di condividere il parere espresso dalla Commissione ;

IV

considerando che l'aiuto che il governo belga intende concedere ad un'impresa fabbricante acque minerali e limonate è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri ed a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa in questione ;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in esso enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, specificano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario ; che queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti e che, in particolare, tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in mancanza di essi, il gioco del mercato non permetterebbe di ottenere di per sé stesso, dalle imprese beneficiarie ch'esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti con tali deroghe ;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero tale contributo significherebbe tollerare che si alterino gli scambi fra Stati membri e che si falsi o si rischi di falsare la concorrenza senza che l'interesse comunitario lo giustifichi ; che tale tolleranza significherebbe concedere vantaggi ingiustificati a determinate imprese ed a determinati Stati membri ;

considerando che, nell'applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accertare che esiste, da parte del singolo beneficiario, una contropartita consistente nel fatto che la concessione dell'aiuto è necessaria per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ; che, diversamente, l'aiuto servirebbe essenzialmente ad aumentare il potere finanziario dell'impresa beneficiaria ;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando che il governo belga non è stato in grado di fornire, e la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto di cui trattasi soddisfi i requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE per gli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di determinate regioni, la zona in cui deve effettuarsi l'investimento prospettato non figura fra le regioni la cui situazione socioeconomica giustifica la concessione di aiuti a finalità regionale in Belgio ; che l'aiuto in questione non può essere ritenuto atto a favorire o a facilitare lo sviluppo di tale regione e che del resto tale non è la finalità primaria dell'aiuto stesso ;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, l'investimento di cui trattasi non è manifestamente un progetto di interesse europeo comune o idoneo a rimediare ad una perturbazione grave dell'economia belga ;

considerando che, per quanto riguarda la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore degli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di determinate attività quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, l'aiuto considerato non sembra indispensabile per lo

sviluppo del settore dell'impresa mentre è invece atto a alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando infatti che, data la prevedibile redditività degli investimenti di cui trattasi, l'impresa in parola sarà indotta nel proprio interesse ad effettuare i previsti incrementi di capacità, se non altro per rispondere alla tendenza della domanda ;

considerando altresì che la situazione finanziaria dell'impresa non si differenzia sostanzialmente da quelle di altre imprese del settore, le quali non beneficiano di aiuti analoghi ;

considerando che effettivamente la Commissione non si è opposta nel 1979 alla concessione di un aiuto alla stessa impresa quando essa ha effettuato un altro incremento della propria capacità produttiva ; che da questo fatto non può dedursi che la Commissione è tenuta ad autorizzare automaticamente un nuovo aiuto alla stessa impresa ; che nel frattempo la Commissione ha comunicato agli Stati membri che essa avrebbe in futuro applicato con maggiore rigore le deroghe al divieto degli aiuti previsto dall'articolo 92, paragrafo 1 ; che, in particolare, nella decisione adottata nei confronti di un aiuto che il governo olandese progettava di concedere a favore di un investimento inteso ad accrescere le capacità di produzione di un fabbricante di sigarette [1], la Commissione ha largamente reso noto quale sarebbe stato il suo atteggiamento nei confronti di tali aiuti ; che tale decisione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sua seduta del 17 settembre 1980 [2] ; che da allora la Commissione ha costantemente adottato un atteggiamento analogo ; che tale posizione è motivata in particolare dalla situazione economica che caratterizza attualmente la Comunità ;

considerando che, tenuto conto di quanto precede, il progetto di aiuti del governo belga non presenta i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio non può dare esecuzione al proprio progetto, comunicato alla Commissione il 13 aprile 1981, di concedere il beneficio di alcuni degli aiuti previsti dalla legge del 17 luglio 1959 sull'espansione economica e la creazione di nuove industrie ad un'impresa produttrice di acque minerali e limonate situata nella provincia di Liegi.

Articolo 2

Il Regno del Belgio informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 217 del 25. 8. 1979, pag. 17.

[2] Causa 730/79 del 17 settembre 1980 — Raccolta 1980-7, pag. 2671.